

N. /2025 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Oggi **13 febbraio 2026**, , innanzi al dott. Michaela Di Cintio, sono comparsi:

E' presente per parte opponente l'Avv. Alessandra Andreoli, in sostituzione dell'Avv. Emanuele Argento, la quale porta a conoscenza del Giudice adito che l'opponente ha presentato istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (che si mostra) avente ad oggetto anche la posizione di cui al d.i. in questa sede opposto, con la successiva nomina, in data 12.02.2026, del relativo gestore (che si mostra). Si chiede, pertanto, un rinvio della causa, con autorizzazione a poter depositare telematicamente nel fascicolo di causa i documenti in parola, posto che l'avvio della suddetta procedura può comportare l'adozione di provvedimenti di sospensione delle azioni avviate nei confronti del debitore al fine di tutelarne il patrimonio. In subordine la difesa di parte opponente, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi, impugnato e contestato tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, rileva che la presente causa verte in materia oggetto di mediazione obbligatoria e, pertanto, si chiede che la causa venga delegata a mediazione con fissazione della successiva udienza per verificarne l'esito.

Per S.p.A. è presente, in sostituzione dell'Avv. , l'Avv. il quale nel richiamarsi integralmente a quanto dedotto nella comparsa di costituzione, contesta tutto quanto esposto nel ricorso in opposizione e insiste, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutività del d.i.; nel merito, per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi ivi esposti, con conseguente conferma del d.i. n. /2025.

Il Giudice

Trattiene la causa a decisione in ordine all'istanza di provvisoria esecuzione avanzata dall'opposta
Avvisa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della trattazione degli ulteriori fascicoli a ruolo; autorizza le parti ad allontanarsi avvisandole che verrà data lettura dell'ordinanza anche in loro assenza

Alle h 14.52 viene data lettura dell'ordinanza

Il Giudice

dott. Michaela Di Cintio



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
ORDINANZA

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio tenuta nel corso dell'udienza del 13-2-2026, premesso che il potere discrezionale di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., trattandosi di provvedimento di natura genericamente cautelare, va esercitato valutando il *fumus boni iuris*, cioè la probabile fondatezza delle domande ed eccezioni rispettivamente avanzate e sollevate dalle parti, e la sussistenza del *periculum in mora*, cioè la configurabilità di un danno che può derivare dalla durata del processo, seguendo i criteri, specificamente richiamati dalla norma, del difetto, a sostegno delle ragioni dell'opponente, di prova scritta in senso stretto (che peraltro deve sussistere anche per i fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, non potendosi più ritenere adeguata, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la prova cosiddetta "allargata", che consente appunto la pronuncia del decreto nella fase monitoria), nonché, alternativamente considerata, della mancanza, nelle eccezioni dell'opponente, del requisito di pronta soluzione (eccezioni che involgano cioè una complessa attività di istruzione);

premessi altresì che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve decidere se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 12-5-03, n. 7188; Cass. 12-8-04, n. 15702), pronunciandosi dunque nel merito della domanda e delle eccezioni delle parti; che la posizione sostanziale di attore nel procedimento che si instaura a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, è riconducibile in capo al ricorrente, il quale, quindi, deve dar prova del fatto costitutivo della sua pretesa, che resta quella avanzata nel ricorso, in ogni sua componente;

che d'altra parte non si può neppure ritenere consentita, con l'opposizione, una generica contestazione delle ragioni dell'opposto, che non costituisce adempimento dell'obbligo specifico imposto al convenuto (tale è l'opponente in senso sostanziale) dal comma 1 dell'art. 167 c.p.c., di proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (sul punto va rilevato che, come precisato da Cass., S.U., 23.1.2002, n° 761, qualora la parte contro cui sono allegati precisi fatti costitutivi della domanda, non li contesti, i detti fatti esulano dal thema probandum ed il giudice deve ritenerli come pacifici e non più dubitabili); Che dunque, sebbene in vista delle limitate finalità cautelari perseguite in questa sede, la verifica di fondatezza della domanda, che si caratterizza, come detto, per il petitum e la causa petendi illustrati in ricorso, quantunque per le limitate finalità di cui all'art. 648 c.p.c., alla luce degli elementi presenti agli atti di causa; Che nel caso di specie, l'opposta SPA ha dedotto di essere creditrice, quale cessionaria, di dell'importo di € 12.551,83, quale insoluto del Contratto di Prestito finalizzato del 13.9.2011, ricevuto da, all'esito di n. 3 contratti di cessione dei crediti; che le ragioni di opposizione si compendiano: nell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta per non esservi certezza sia della cessione che dell'inclusione del credito nell'ambito della cessione; nell'eccezione di inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ai fini della prova dell'asserito credito ingiunto, nonché nell'assenza di prova in ordine all'effettiva erogazione del finanziamento stante la rinuncia al medesimo sottoscritta dal in data 12.9.2011;

Che il concetto di legittimazione ad agire o a contraddire (cosiddetta legittimazione attiva o passiva o legitimatio ad causam), che si riferisce alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale che si fa valere, secondo la prospettazione offerta dall'attore (Cass. 22-11-2000, n. 15080), ed attiene alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio, va distinto dalla titolarità in concreto del diritto o del rapporto, che, sottostando ai criteri di ripartizione tra le parti dell'onere probatorio, attiene, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, al merito della controversia, alla cui definizione va dunque rinviato l'esame della questione nel caso di specie; (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2005, n. 13403: "Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la "legitimatio ad causam", nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, ma della effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore; ne consegue che, a differenza del difetto di "legitimatio ad causam", attinente alla verifica - secondo la prospettazione

offerta dall'attore - della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, afferendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce, deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione e non può essere eccepito per la prima volta in cassazione”);

Che va, dunque, necessariamente tenuto distinto il piano della pubblicità e della sua funzione con la titolarità del credito azionato (Cass.Civ., Ord. n. 5617 del 2020);

Che quello che parte opposta definisce “elenco crediti ceduti” è in realtà un documento in formato Excel di formazione unilaterale e domestica in cui, senza alcun riferimento oggettivo alla posizione debitoria del _____, vengono totalmente omissate le pagine, per cui non è possibile verificarne la provenienza e la data di creazione,

Che inoltre non vi è alcuna prova che detto documento sia collegato all'Accordo cessione crediti indirizzato a _____, sottoscritto unicamente da _____, tanto più se si considera che detto Accordo del _____ si compone di 14 pagine tutte numerate, mentre l'elenco crediti non presenta lacuna successiva numerazione, essendo stato quindi unilateralmente formato e collocato in sequenza;

Che pertanto, alla luce delle specifiche contestazione sollevata dall'opponente, non è certa l'esistenza del credito, la sua effettiva erogazione nonché la sua cessione in favore dell'opposta (a seguito di ben tre cessioni);

Che l'opposta non ha neanche specificato particolari pregiudizi dalla durata del procedimento, oltre quello usualmente derivante, per il principio di naturale fecondità del denaro, dal ritardo nel conseguimento di liquidità,;

Che appaiono dunque difettare i suaccennati presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;

Che le questioni sollevate appaiono di puro diritto pertanto non necessitano di un approfondimento istruttorio;

Che trattandosi di crediti al consumo, condividendo l'orientamento giurisprudenziale secondo cui hanno natura di contratti bancari, l'obbligatorietà del procedimento di mediazione prende vigore nella fase dell'opposizione, e, precisamente, dopo l'udienza deputata, tra l'altro, alla concessione dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 cpc ovvero alla assegnazione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, o, se già concessa, la sua eventuale sospensione;

Che pertanto occorre rilevare il mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 così come modificata dalla c.d. riforma Cartabia;

-

P.Q.M.

- Respinge la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione opposto;
- Ammette le prove documentali
- Non ammette l'ordine di esibizione in quanto avente contenuto esplorativo
- Invita parte opposta a procedere alla mediazione, assegnando il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda
- Rinvia per la verifica dell'adempimento al 28.10.2026 h 9,15
- Pescara 13.2.2026

- Il Giudice

- dott. Michaela Di Cintio

-